

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 69

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
concernente la ricognizione delle strutture e delle risorse del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero
della solidarietà sociale

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 10 e 25-ter, del decreto-legge 18 maggio 2006,
n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 7 febbraio 2007)

RELAZIONE TECNICA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di ricognizione delle strutture e funzione dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della solidarietà sociale

Il presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto legge 18 maggio 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, per il raggiungimento delle seguenti finalità:

- ricognizione in via immediata delle strutture del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della solidarietà sociale;
- determinazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della solidarietà sociale;
- individuazione delle forme di esercizio coordinato tra i due Ministeri delle funzioni aventi natura assistenziale o previdenziale;
- individuazione delle forme di esercizio coordinato tra i due Ministeri delle funzioni di indirizzo e vigilanza sugli enti di settore;
- individuazione delle forme di avvalimento da parte del Ministero della solidarietà sociale per l'esercizio delle funzioni attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L'articolo 1 definisce, in attesa dell'emanazione del nuovo regolamento di riorganizzazione da adottare ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, la struttura di primo livello del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Esso prevede il trasferimento al nuovo Ministero delle funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, già espletate presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244, dai sotto elencati n. 9 (nove) uffici dirigenziali generali a loro volta articolati in n. 62 (sessantadue) uffici dirigenziali di livello dirigenziale non generale individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° dicembre 2004.

- a) Segretariato generale;
- b) Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione;
- c) Direzione generale per l'attività ispettiva;
- d) Direzione generale del mercato del lavoro;
- e) Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione;
- f) Direzione generale per le politiche previdenziali;
- g) Direzione generale per l'innovazione tecnologica;
- h) Direzione generale delle risorse umane e affari generali;
- i) Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro.

Si tratta, in via generale, delle competenze già attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di politiche del lavoro e dell'occupazione e di politiche previdenziali, nonché di funzioni di carattere strumentale e trasversale alle diverse strutture per lo svolgimento dei compiti istituzionali.

A questo riguardo il comma 2 del medesimo articolo 1, tenuto conto dell'assenza di una autonoma struttura di primo livello con competenze in materia di comunicazione, ha inteso, attribuire alla Direzione di cui alla lettera g) le competenze e le relative funzioni già svolte presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalla Direzione generale della comunicazione, assumendo, per l'effetto, la denominazione di Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la comunicazione. Al fine dello svolgimento delle necessarie

funzioni in materia di comunicazione viene incardinato all'interno della predetta Direzione generale, la divisione IV, già facente parte della struttura del Segretariato generale come ufficio di livello dirigenziale non generale, che assume conseguentemente la nuova denominazione di divisione V – comunicazione. Per il funzionamento del predetto ufficio è assegnato un contingente di sette unità, in possesso delle specifiche competenze professionali, individuate nell'ambito del personale già in servizio presso la Direzione generale della comunicazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Al fine di garantire l'invarianza della spesa, con i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 9 del presente DPCM, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, saranno trasferite le risorse finanziarie occorrenti dal CdR Segretariato generale al CdR Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la comunicazione.

L'articolo 2 definisce, in attesa dell'emanazione del nuovo regolamento di riorganizzazione, da adottare ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, la struttura di primo livello del Ministero della solidarietà sociale. Esso prevede il trasferimento al nuovo Ministero delle funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, già espletate presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244, dai sotto elencati n. 5 (cinque) uffici dirigenziali generali a loro volta articolati in n. 17 (diciassette) uffici dirigenziali di livello dirigenziale non generale individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° dicembre 2004.

- a) Direzione generale per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR);
- b) Direzione generale per la gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale;
- c) Direzione generale dell'immigrazione;
- d) Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali;
- e) Direzione generale della comunicazione.

Si tratta, in via generale, delle competenze già attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di politiche sociali e di assistenza, nonché di funzioni di carattere strumentale e trasversale alle diverse strutture per lo svolgimento dei compiti istituzionali.

Sul piano quantitativo, cumulativamente per i due Ministeri il numero complessivo degli uffici centrali di livello dirigenziale generale (n. 14) e non generale (n. 79), rispettivamente previsto dai citati D.P.R. n. 244/2004 e D.M. 1°/12/2004 relativamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è confermato, garantendo in tal modo l'invarianza della spesa.

Relativamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il **prospetto 1** riporta, per ciascun Ufficio di livello dirigenziale generale il numero di posti funzione di prima e seconda fascia con il numero dei dirigenti in servizio alla data del 27 novembre 2006, nonché per l'insieme delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro distribuite sul territorio nazionale il numero complessivo di posti funzione di seconda fascia con il numero dei dirigenti in servizio alla medesima data.

Relativamente al Ministero della solidarietà sociale il **prospetto 2** riporta, per ciascun Ufficio di livello dirigenziale generale il numero di posti funzione di prima e seconda fascia con il numero dei dirigenti in servizio alla data del 27 novembre 2006.

Negli stessi prospetti viene riportato il numero degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dei commi 5-bis e 6 del d.lgs 165/2001. Per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a fronte di un organico di complessivi n. 254 posti di livello dirigenziale, di cui n. 9 di livello

generale e n. 245 di livello non generale, fra i dirigenti di prima fascia n. 1 incarico è conferito ai sensi del comma 6 e n. 2 incarichi sono conferiti ai sensi del comma 5-bis, mentre fra i dirigenti di seconda fascia, n. 11 incarichi sono conferiti ai sensi del citato comma 6 e n. 3 incarichi ai sensi del comma 5-bis, così rispettando ampiamente i limiti stabiliti dagli stessi commi 5-bis e 6 del d.lgs 165/2001. Per il Ministero della solidarietà sociale, a fronte di un organico di complessivi n. 22 posti di livello dirigenziale, di cui n. 5 di livello generale e n. 17 di livello non generale, fra i dirigenti di prima fascia n. 1 incarico è conferito ai sensi del comma 6, mentre fra i dirigenti di seconda fascia, n. 3 incarichi sono conferiti ai sensi del citato comma 6.

L'articolo 3 attiene alla individuazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della solidarietà sociale con le relative risorse umane e finanziarie, in attesa dell'emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

Il contingente complessivo di cento unità di personale degli Uffici di diretta collaborazione, come individuato dall'art. 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, è ripartito in sessantacinque unità per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e in trentacinque unità per il Ministero della solidarietà sociale.

Nell'ambito di detto contingente di personale, gli incarichi di funzione di livello dirigenziale non generale individuati in numero non superiore ad 8 (otto) dall'articolo 5, comma 2, del citato D.P.R. n. 297/2001, sono ripartiti nel numero di 5 (cinque) per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e nel numero di 3 (tre) per il Ministero della solidarietà sociale.

Relativamente al Servizio di controllo interno, il contingente di 20 (venti) unità, già definito dall'art 4, comma 6 del citato D.P.R. n. 297/2001, è rideterminato, ai sensi dell'art. 31, comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in complessive n. 16 (sedici) unità pari al 10% di quello complessivamente assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è attribuito nella misura del 65% (pari a undici unità) al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e nella misura del 35% (pari a cinque unità) al Ministero della solidarietà sociale. I quattro dirigenti di seconda fascia già assegnati dal predetto articolo 4, comma 6, al Servizio di controllo interno del Ministero delle politiche sociali, sono assegnati nella misura di due unità per entrambi i SECIN.

Conseguentemente la composizione degli uffici di diretta collaborazione delle due nuove amministrazioni, esposta nel **prospetto 3**, per effetto del presente schema di D.P.C.M., resta invariata rispetto a quella determinata dal D.P.R. n. 297/2001 e successive modificazioni, garantendo l'invarianza della spesa.

L'articolo 4 prevede che transitoriamente, fino all'emanazione del nuovo regolamento di riorganizzazione del Ministero della solidarietà sociale, l'esercizio delle funzioni strumentali già svolte presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalla Direzione generale delle risorse umane e affari generali e dalla Direzione generale per l'innovazione tecnologica, continuano ad essere espletate dalle stesse Direzioni anche con riferimento al Ministero della solidarietà sociale, per poi essere assegnate al quest'ultimo Ministero con contestuale trasferimento di un numero di personale non superiore a 40 (quaranta) unità complessive. Si tratta anche in questo caso di un mero trasferimento di personale non avente incidenza sugli equilibri complessivi di spesa.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art.1, comma 6, quarto periodo, del decreto legge 181/2006, lo schema di D.P.C.M. prevede che per il conseguimento dei suoi fini istituzionali il Ministero della solidarietà sociale possa continuare ad avvalersi delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, senza alcun aggravio di costi, per le attività da esse già espletate in riferimento alle funzioni svolte presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasferite al Ministero della solidarietà sociale, previa sottoscrizione di un'apposita convenzione diretta a disciplinarne i criteri e le modalità operative di attuazione.

L'articolo 5 reca disposizioni generali in merito al personale.

Il personale delle diverse strutture resta in servizio presso i rispettivi uffici, conservando lo stato giuridico ed economico, con le eccezioni descritte con riferimento all'art. 1 e all'art. 4.

Per quanto concerne il personale delle aree funzionali, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale è trasferito il personale in servizio presso gli Uffici dirigenziali generali indicati al comma 1, dell'articolo 1. Come precedentemente descritto, le varianti concernono l'integrazione di n. 7 (sette) unità da individuarsi nell'ambito della Direzione generale della comunicazione (art. 1, comma 2, lett. b)) e la riduzione di n. 40 (quaranta) unità da individuarsi nell'ambito della Direzione generale delle risorse umane e affari generali e della Direzione generale per l'innovazione tecnologica (art. 4, comma 1). Specularmente, al Ministero della solidarietà sociale è trasferito il personale in servizio presso gli Uffici dirigenziali generali indicati al comma 1, dell'articolo 2, ridotto di n. 7 (sette) unità, da individuarsi nell'ambito della Direzione generale della comunicazione (art. 1, comma 2, lett. b)) e integrato di n. 40 (quaranta) unità, da individuarsi nell'ambito della Direzione generale delle risorse umane e affari generali e della Direzione generale per l'innovazione tecnologica (art. 4, comma 1).

A questo riguardo, i **prospetti 4 e 5**, rispettivamente riferiti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e al Ministero della solidarietà sociale, riportano la consistenza, per posizione economica, di tutto il personale assegnato alle strutture di livello dirigenziale generale, secondo l'aggregazione individuata all'articolo 1, comma 1 e all'articolo 2, comma 1.

Le operazioni di trasferimento di personale, conseguenti alla suddetta redistribuzione di risorse umane, non comportano alcun onere aggiuntivo di spesa a carico di entrambi i Ministeri, trattandosi di mero scorporo da una struttura ministeriale all'altra.

L'articolo 6 riguarda le risorse finanziarie.

E' stabilito che i rapporti pendenti, compresi quelli contrattuali, già facenti capo al soppresso Ministero del lavoro e delle politiche sociali proseguono, rispettivamente, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministero della solidarietà sociale in conformità ai criteri di ripartizione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 3, e con riferimento alle articolazioni dei Ministeri di cui agli articoli 1 e 2.

L'articolo 7 stabilisce in piano di ripartizione tra i due Ministeri degli immobili ubicati in Roma e precedentemente utilizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'articolo 8 specifica i criteri guida e le modalità per l'esercizio coordinato da parte dei due Ministeri di funzioni che presentano congiuntamente profili di natura previdenziale ed assistenziale, ivi comprese quelle di indirizzo e vigilanza. In tali casi la norma individua nella

“prevalenza della materia” il criterio guida per l’esercizio delle funzioni in capo a uno o all’altro Ministero.

Al fine di assicurare l’esercizio congiunto delle funzioni di indirizzo e vigilanza su enti di previdenza ed assistenza, la norma prevede l’intervento del Ministero della solidarietà sociale sia attraverso procedure concertate per la nomina di organi dei suddetti enti sia attraverso la partecipazione di suoi rappresentanti in seno agli organi di controllo e di vigilanza, con espressa esclusione di oneri aggiuntivi.

Infine, **l’articolo 9**, concernente le disposizioni finali, esclude espressamente dal campo di applicazione del presente D.P.C.M. la definizione dei rapporti relativi all’ISFOL e a Italia lavoro S.p.A. rinviando ad una successiva regolamentazione. Le risorse finanziarie relative all’attuazione del presente provvedimento di ricognizione sono quelle stanziare dalla legge di bilancio 2007 negli stati di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della solidarietà sociale.

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 11 agosto 2003, n. 241, recante “Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti la struttura organizzativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a norma dell’articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, recante “Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro”;

VISTO il decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° dicembre 2004, recante l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, recante “Attuazione della delega conferita dall’articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza ed assistenza”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2003, n. 357, recante “Regolamento concernente norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) in attuazione dell’articolo 43, comma 1, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289”;

VISTO l'articolo 38, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, recante "Ristrutturazione dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro";

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante: "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri" ed in particolare l'articolo 1, commi 6, 10 e 23-bis;

RITENUTA la necessità di procedere all'immediata ricognizione delle strutture e all'individuazione del contingente di cui all'articolo 1, comma 10, del citato decreto-legge n. 181 del 2006 per la parte relativa al trasferimento di funzioni dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e al Ministero della solidarietà sociale;

D'INTESA con il Ministro dell'economia e delle finanze;

SENTITI il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro della solidarietà sociale;

SENTITE le competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

DECRETA

Art. 1

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

1. Sono trasferite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le funzioni con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, già espletate presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244, dai seguenti Uffici dirigenziali generali:

- a) Segretariato generale;
- b) Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione;
- c) Direzione generale per l'attività ispettiva;
- d) Direzione generale del mercato del lavoro;
- e) Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione;
- f) Direzione generale per le politiche previdenziali;
- g) Direzione generale per l'innovazione tecnologica;
- h) Direzione generale delle risorse umane e affari generali;
- i) Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro.

2. Fino alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento di riorganizzazione, adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni:

- a) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è articolato secondo le strutture di cui al comma 1;
- b) la Direzione generale di cui alla lettera g) espleta per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale le competenze e le relative funzioni già svolte presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalla Direzione generale della comunicazione ed assume, per l'effetto, la denominazione di Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la comunicazione; la divisione IV del Segretariato generale, ufficio dirigenziale non generale, già individuato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° dicembre 2004, viene incardinato presso la predetta Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la comunicazione e assume la denominazione di divisione V – comunicazione. Alla predetta divisione è assegnato un contingente di n. 7 (sette) unità, tra quelle già in servizio presso la Direzione generale della comunicazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da individuarsi, su base volontaria, ovvero con decreto interministeriale, sentite le organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 1, comma 23-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; alla conseguente organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale della medesima Direzione generale, si provvede ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- c) fermo restando quanto previsto alla lettera b), le Direzioni generali di cui al comma 1 sono articolate ai sensi del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° dicembre 2004, recante l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 2

Ministero della solidarietà sociale

1. Sono trasferite al Ministero della solidarietà sociale le funzioni con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, già espletate presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244, dai seguenti Uffici dirigenziali generali:
- a) Direzione generale per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR);
 - b) Direzione generale per la gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale;
 - c) Direzione generale dell'immigrazione;
 - d) Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali;
 - e) Direzione generale della comunicazione.
2. Fino alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento di riorganizzazione, adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni:
- a) il Ministero della solidarietà sociale è articolato secondo le strutture dirigenziali di cui al comma 1;
 - b) la Direzione generale di cui al comma 1, lettera a), assume la denominazione di Direzione generale per l'inclusione e diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR);
 - c) le Direzioni generali di cui al comma 1 sono articolate ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° dicembre 2004, concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 3

Uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della solidarietà sociale

1. Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale l'Ufficio di Gabinetto, la Segreteria del Ministro, la Segreteria tecnica del Ministro, l'Ufficio legislativo, il Servizio di controllo interno, l'Ufficio stampa, le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.
2. Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro della solidarietà sociale l'Ufficio di Gabinetto, la Segreteria del Ministro, la Segreteria tecnica del Ministro, l'Ufficio legislativo, il Servizio di controllo interno, l'Ufficio stampa, le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
 - a) le risorse finanziarie assegnate al Centro di responsabilità amministrativa numero 1 "Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono attribuite nella misura del 65% (sessantacinque per cento) al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e nella misura del 35% (trentacinque per cento) al Ministero della solidarietà sociale, ad eccezione delle risorse afferenti ai capitoli 1006,1081,1082,1087, attribuiti nella misura del 50% ai due Ministeri e del capitolo 1095 attribuito per il 65% al Ministero della solidarietà sociale e per il 35% al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
 - b) il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297 è suddiviso in complessive 65 unità per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e in complessive 35 unità per il Ministero della solidarietà sociale;
 - c) gli incarichi di funzione di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 5, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 2001 sono ripartiti nel numero di 5 (cinque) per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e nel numero di 3 (tre) per il Ministero della solidarietà sociale;
 - d) il Servizio di controllo interno (Secin) presso ciascuno dei due Ministeri è organo monocratico; l'apposito contingente di cui all'articolo 4, comma 6, del citato decreto n. 297 del 2001, è attribuito nella misura del 65% (sessantacinque per cento) al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e nella misura del 35% (trentacinque per cento) al Ministero della solidarietà sociale e i dirigenti di seconda fascia di cui al medesimo articolo 4, comma 6, sono assegnati nel numero di 2 (due) sia per il Servizio di controllo interno del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che per il Servizio di controllo interno del Ministero della solidarietà sociale.
4. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della solidarietà sociale, emanati ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi agli Uffici di diretta collaborazione di cui ai commi 1 e 2, salvo quanto previsto dal comma 3, le disposizioni di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, in quanto compatibili, come di seguito integrate:

- a) le previsioni di cui all'articolo 7, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 2001, in riferimento ai Capi delle segreterie dei Sottosegretari possono essere applicate, in via alternativa, ai Segretari particolari dei Sottosegretari di Stato;
- b) ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli uffici di diretta collaborazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale si provvede mediante assegnazione di unità di personale in servizio presso gli uffici dirigenziali generali di cui all'articolo 1, in misura complessivamente non superiore al 40% (quaranta per cento) del contingente come definito ai sensi del comma 3.
- c) ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della solidarietà sociale si provvede mediante assegnazione di unità di personale in servizio presso gli uffici dirigenziali generali di cui all'articolo 2, in misura complessivamente non superiore al 40% (quaranta per cento) del contingente come definito ai sensi del comma 3.

Art. 4

Direzioni generali e uffici di carattere strumentale

1. Al fine di consentire al Ministero della solidarietà sociale di poter espletare, in relazione alle funzioni ad esso trasferite, l'esercizio delle funzioni di carattere strumentale già svolte presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalla Direzione generale delle risorse umane e affari generali e dalla Direzione generale per l'innovazione tecnologica, ad esso è trasferito un contingente di 40 (quaranta) unità complessive, da individuare su base volontaria, ovvero, con successivo decreto interministeriale, sentite le organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 1, comma 23-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

2. In fase di prima applicazione del presente decreto e fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 e del decreto di riorganizzazione di cui all'articolo 2, comma 2, la Direzione generale delle risorse umane e affari generali e la Direzione generale per l'innovazione tecnologica di cui al comma 1 continuano ad espletare i compiti già assegnati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche con riferimento al Ministero della solidarietà sociale. A tal fine, con direttiva congiunta dei due Ministri, sono dettati criteri e modalità per assicurare il necessario coordinamento.

3. Ferma restando la dipendenza organizzativo-funzionale delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero della solidarietà sociale, per il conseguimento dei suoi fini istituzionali, continua ad avvalersi delle predette Direzioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, quarto periodo, della legge 17 luglio 2006, n. 233, senza alcun aggravio di costi, per le attività da esse già espletate in riferimento alle funzioni svolte presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasferite al Ministero della solidarietà sociale e in particolare:

- a) vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari e neocomunitari;
- b) coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati;

c) monitoraggio della spesa sociale, svolgimento delle indagini censuarie sulle prestazioni sociali erogate dai Comuni sul territorio e analisi dell'utenza raggiunta, dei fabbisogni soddisfatti e del livello qualitativo dei servizi erogati;

d) espletamento di particolari incarichi riferiti ad attività riguardanti verifiche amministrativo-contabili di progetti finanziati con fondi pubblici nazionali e comunitari, con particolare riguardo alle attività della Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali;

e) esercizio delle funzioni ispettive, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.

f) verifica dei requisiti relativi a:

- iscrizione al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

- riconoscimento dei contributi a favore dei soggetti aventi diritto ai sensi della legge 15 dicembre 1998 n. 438, modificativa della legge 19 novembre 1987, n. 476;

- utilizzo da parte dei destinatari del contributo per l'acquisto di ambulanze, beni strumentali e per l'acquisto dei beni da donare a strutture sanitarie pubbliche ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 342 e relativo decreto attuativo n. 388 del 2002;

g) monitoraggio dell'attività e delle prestazioni erogate ai Centri di servizio del volontariato distribuiti sul territorio.

4. Con apposita convenzione tra i due Ministeri sono definiti i criteri, le modalità operative e le procedure per l'attuazione delle forme di avvalimento di cui al comma 3. Gli obiettivi dell'azione amministrativa e di gestione per le attività di cui al medesimo comma 3 sono assegnati con Direttiva congiunta dei due Ministri al fine di garantire il coordinato esercizio delle funzioni dei due Ministeri e la continuità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 5 Personale

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera b), e dall'articolo 4, comma 1, in riferimento ai contingenti ivi indicati, il personale delle strutture di cui agli articoli 1 e 2, resta in servizio presso i rispettivi uffici, conservando lo stato giuridico ed economico in godimento.

Art. 6 Risorse finanziarie

1. I rapporti pendenti, compresi quelli contrattuali, già facenti capo al soppresso Ministero del lavoro e delle politiche sociali proseguono, rispettivamente, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministero della solidarietà sociale in conformità ai criteri di ripartizione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 3, e con riferimento alle articolazioni dei Ministeri di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 7 **Sedi**

1. Sono assegnati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli immobili ubicati in Via Veneto, n. 56, Via Flavia, n. 6, Via Cesare de Lollis, n. 12 e la palazzina B ubicata in Via Fornovo, n. 8. Sono assegnate al Ministero della solidarietà sociale le palazzine A e C ubicate in Via Fornovo, n. 8. Le procedure di concentrazione dei vari uffici nei predetti immobili saranno immediatamente avviate secondo un piano concordato tra i due Ministeri, sentite le organizzazioni sindacali.

Art. 8

Esercizio coordinato di funzioni in materia previdenziale ed assistenziale

1. Con particolare riferimento alle competenze attribuite alle Direzioni generali di cui all'articolo 1, lettera f) per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di cui all'articolo 2, lettera b) per il Ministero della solidarietà sociale, le funzioni che presentano congiuntamente profili di natura previdenziale o assistenziale, ivi comprese quelle di indirizzo e vigilanza, sono esercitate:

- a) dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro della solidarietà sociale, ove sia prevalente la natura previdenziale della funzione;
- b) dal Ministro della solidarietà sociale d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove sia prevalente la natura assistenziale della funzione.

2. L'esercizio congiunto delle funzioni di indirizzo e vigilanza relativamente agli enti di settore si esprime altresì secondo le seguenti modalità:

- a) le proposte di nomina degli organi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica (INPDAP) previste all'articolo 3 dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2003, n. 357, sono formulate, oltre che dal concerto delle Amministrazioni ivi indicate, anche con il concerto del Ministro della solidarietà sociale;
- b) il collegio dei sindaci dell'INPS, di cui all'articolo 3, comma 7, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è costituito da tre rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed un rappresentante del Ministero della solidarietà sociale;
- c) il collegio dei sindaci dell'INPDAP di cui all'articolo 3, comma 7, lettera b), del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, è costituito da due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un rappresentante del Ministero della solidarietà sociale;
- d) il collegio dei sindaci dell'ENPALS, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2003, n. 357, integrato dal decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è costituito da due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un rappresentante del Ministero della solidarietà sociale;
- e) il Comitato amministratore della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali previsto all'articolo 38, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, è integrato da un rappresentante del Ministero della solidarietà sociale. Dalla presente disposizione non devono derivare maggiori oneri.

3. Il collegio dei sindaci degli enti di cui al comma 2 è costituito con decreto ministeriale, con il concerto del Ministro della solidarietà sociale; per la nomina del presidente del collegio dei sindaci è sentito, altresì, il Ministro della solidarietà sociale.

Art. 9

Disposizioni finali

1. Rimane estranea al presente decreto la definizione dei rapporti relativi all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di Italia Lavoro S.p.A. e dell'Istituto di medicina sociale, cui si provvede con successivo provvedimento.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della solidarietà sociale, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma,

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Ministro dell'economia e
delle finanze

PROSPETTO 1

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Situazione personale dirigenziale al 27/11/2006 con riferimento alle strutture individuate all'art. 1, co. 1

UFFICIO DIRIGENZIALE	Segretariato generale (compreso Servizio ispettivo)	D.G. ammortizzatori	D.G. Attività ispettiva	D.G. mercato lavoro	D.G. politiche orientamento	D.G. politiche previdenziali e N.V.S.P.	D.G. innovazione tecnologica	D.G. risorse umane	D.G. tutela condizioni lavoro	Totale Uffici art.1, co.1
GENERALE										
POSTI FUNZIONE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
DIRIGENTI IN SERVIZIO	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7
NON GENERALE										
POSTI FUNZIONE	11	4	3	5	7	9	4	11	8	62
DIRIGENTI IN SERVIZIO	8	3	3	5	4	6	2	11	7	49
DIRIGENTI COMANDATI C/O ALTRE AMM.NI	1	0	0	0	0	0	1	0	1	3
N.B.										
n. 2 incarichi di prima fascia conferiti, ai sensi del co. 5-bis del d.lgs. n. 165/2001										
n. 1 incarico di prima fascia conferito ai sensi del co. 6 del d.lgs. n. 165/2001										
n. 1 incarico di seconda fascia conferito ai sensi del co. 5 bis del d.lgs. n. 165/2001										
n. 8 incarichi di seconda fascia conferiti ai sensi del co. 6 del d.lgs. n. 165/2001										

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

Situazione personale dirigenziale al 27/11/2006 con riferimento alle strutture individuate all'art. 2, co. 1

UFFICIO DIRIGENZIALE	D.G. famiglia	D.G. gestione fondo	D.G. immigrazione	D.G. volontariato	D.G. comunicazione	Totale Uffici art.2.co.1
GENERALE						
POSTI FUNZIONE	1	1	1	1	1	5
DIRIGENTI IN SERVIZIO	1	1	1	1	1	5
NON GENERALE						
POSTI FUNZIONE	5	3	3	3	3	17
DIRIGENTI IN SERVIZIO	3	2	3	2	3	13
DIRIGENTI COMANDATI C/O ALTRE AMM.NI	0	0	0	0	0	0

N.B.

n. 1 incarico di prima fascia conferito ai sensi del co. 5 bis del d.lgs. n. 165/2001

n. 1 incarico di prima fascia conferito ai sensi del co. 6 del d.lgs. n. 165/2001

n. 3 incarichi di seconda fascia conferiti ai sensi del co. 6 del d.lgs. n. 165/2001

PROSPETTO 3

CONTINGENTE DI PERSONALE, DIRIGENZIALE E NON, PER GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE E DEL MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

STRUTTURE MINISTERIALI	DIRETTA COLLABORAZIONE (escluso SECM e Segreteria Sottosegretari)	SECM		Segreteria SOTTOSEGRETARI (escluso Capo Segretaria)
		POSTI DI FUNZIONE DIRIGENZIALE	AREE FUNZIONALI	
MINISTERO LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	60		11	10
AREE FUNZIONALI				
POSTI DI FUNZIONE DIRIGENZIALE GENERALE		1		
POSTI DI FUNZIONE DIRIGENZIALE NON GENERALE	5	2		
MINISTERO SOLIDARIETA' SOCIALE	32		5	16
AREE FUNZIONALI				
POSTI DI FUNZIONE DIRIGENZIALE NON GENERALE	3	2		
TOTALE	100	5	16	32

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Situazione personale al 27/11/2006

AREA DIRIGENZIALE E AREA FUNZIONALE	Segretariato generale (compreso servizio ispettivo)	D.G. ammortizzatori	D.G. attività ispettiva	D.G. mercato lavoro	D.G. politiche orientamento	D.G. politiche previdenziali e N.V.S.P.	D.G. innovazione tecnologica	D.G. risorse umane e NATOEUO	D.G. tutela condizioni lavoro	Totale Uffici art.1,co.1		Uffici diretta collaborazione	Uffici territorio	TOTALE personale in servizio	Contingente da integrare ex art.1, co.2, lett.b)	Contingente da detrarre ex art.4, co.1	TOTALE
DIRIG. 1 ^a Fascia	0	1	1	1	1	1	1	1	0	7	1	1	8				
DIRIG. 2 ^a Fascia	8	3	3	5	4	6	2	11	7	49	3	95	147				
DIRIG. 2 ^a Fascia comandati c/o altre Amm.ni	1	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0	0	3				
C3 (esclusi comandati c/o altre Amm.ni)	4	7	2	12	9	17	5	24	16	96	7	522	625				
C3 in comando c/o altre Amm.ni				1		1		12		14		3	17				
C2 (esclusi comandati c/o altre Amm.ni)	8	9	9	21	8	27	3	67	28	180	21	2386	2587				
C2 in comando c/o altre Amm.ni	2	1	3	3	3	1	1	11	1	23		13	36				
C1 (esclusi comandati c/o altre Amm.ni)		3	1	3	5	4	3	11	2	32	1	190	223				
C1 in comando c/o altre Amm.ni								2		2		5	7				
B3 (esclusi comandati c/o altre Amm.ni)	6	23	4	26	32	36	14	122	28	291	38	2201	2530				
B3 in comando c/o altre Amm.ni		1		2	1	1	2	11		18		34	52				
B2 (esclusi comandati c/o altre Amm.ni)	1	2	3	11	6	9	5	57	10	104	10	954	1068				
B2 in comando c/o altre Amm.ni								3		3		8	11				
B1 (esclusi comandati c/o altre Amm.ni)					3		1	4		45	2	100	147				
B1 in comando c/o altre Amm.ni								1		1		9	10				
A1 (esclusi comandati c/o altre Amm.ni)		2	1	1	15	4	1	58	1	73	3	266	342				
A1 in comando c/o altre Amm.ni				2				3		5		4	9				
TOTALE	21	48	20	82	72	100	35	423	86	887	82	6695	7664	7	40	7697	
di cui comandati	2	2	0	8	4	3	3	43	1	66	0	76	142				

N.B.

- n. 2 incarichi di prima fascia conferiti, ai sensi del co. 5-bis del d.lgs. n. 165/2001
- n. 1 incarico di prima fascia conferito ai sensi del co. 6 del d.lgs. n. 165/2001
- n. 3 incarichi di seconda fascia conferiti ai sensi del co. 5-bis del d.lgs. n. 165/2001
- n. 12 incarichi di seconda fascia conferiti ai sensi del co. 6 del d.lgs. n. 165/2001 di cui uno c/o diretta collaborazione

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
Situazione personale al 27/11/2006

AREA DIRIGENZIALE E AREA FUNZIONALE	D.G. famiglia	D.G. gestione fondo	D.G. immigrazione	D.G. volontariato	D.G. comunicazione	Totale Uffici art.2,co.1	Uffici diretta collaborazione	TOTALE personale in servizio	Contingente da detrarre ex art.1, co.2, lett.b)	Contingente da integrare ex art.4, co.1	TOTALE
DIRIGENTI 1^ Fascia	1	1	1	1	1	5		5			
DIRIGENTI 2^ Fascia	3	2	3	2	3	13	1	14			
DIRIGENTI 2^ Fascia comandati c/o altre Amministrazioni	0	0	0	0	0	0	0	0			
C3 (esclusi comandati c/o altre Amm.ni)	1		2	3	1	7	2	9			
C3 in comando c/o altre Amm.ni						0		0			
C2 (esclusi comandati c/o altre Amm.ni)	11	9	9	6	9	44	16	50			
C2 in comando c/o altre Amm.ni	1	3	1		2	7		7			
C1 (esclusi comandati c/o altre Amm.ni)	2		2	1		6		5			
C1 in comando c/o altre Amm.ni						0		0			
B3 (esclusi comandati c/o altre Amm.ni)	10	15	8	8	5	46	11	57			
B3 in comando c/o altre Amm.ni	1	3	3		2	9		9			
B2 (esclusi comandati c/o altre Amm.ni)	1			3	2	6	3	9			
B2 in comando c/o altre Amm.ni					1	1		1			
B1 (esclusi comandati c/o altre Amm.ni)						0		0			
B1 in comando c/o altre Amm.ni						0		0			
A1 (esclusi comandati c/o altre Amm.ni)	1	1	2	2	2	6	1	7			
A1 in comando c/o altre Amm.ni						0		0			
TOTALE	28	31	27	23	22	131	23	154	7	40	187
di cui comandati	2	6	4	0	5	17	0	17			

N.B.

n. 1 incarico di prima fascia conferito ai sensi del co. 5-bis del d.lgs. n. 165/2001

n. 1 incarico di prima fascia conferito ai sensi del co. 6 del d.lgs. n. 165/2001

n. 3 incarichi di seconda fascia conferiti ai sensi del co. 6 del d.lgs. n. 165/2001



uff. I
DIPARTIMENTO RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

Pervenuto il 6.2.07

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
GABINETTO

Prot. n. 132/6/26

Roma, 25 gennaio 2007

Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri
Dipartimento Coordinamento amministrativo
Via della Mercede, 9
00187 – R o m a

Al Ministero dell'economia e delle finanze
Gabinetto On. Ministro
Via XX Settembre, 97
00187 – R o m a

Al Ministero della solidarietà sociale
c.a. del Capo di Gabinetto
Via Fornovo, 8
R o m a

Oggetto: schema di DPCM ex art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 181/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233/2006. (Rif. Nota prot. n. 3946/G/26 del 4 dicembre 2006).

A seguito delle osservazioni formulate per le vie brevi dal Ministero dell'economia e delle finanze –Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sullo schema di DPCM trasmesso il 4 dicembre 2006, si invia il nuovo testo dello schema di DPCM, corredato dalla relazione tecnica e dai prospetti riepilogativi relativi agli organici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della solidarietà sociale.

Si rappresenta che sullo stesso il Ministero della solidarietà sociale ha espresso il proprio assenso con nota che si allega in copia.

Si invita il Ministero dell'economia e delle finanze a formalizzare la propria condivisione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di consentire alla medesima l'inoltro dello schema di DPCM alle competenti Commissioni parlamentari, per l'espressione del parere previsto ai sensi dell'art. 1, comma 10, della legge n. 233/2006.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
Prot. 1034 Data 26 GEN. 2007
Class. 2.2.1

IL CAPO DI GABINETTO

Prof. Francesco Tomasone



*Ministero
della Solidarietà Sociale
Il Capo di Gabinetto*

URGENTE
Prot. 171/G/26

Rif. 219/G/26

Roma, 25 gennaio 2007


Prof. Francesco TOMASONE
Capo di Gabinetto
Ministero del lavoro e
della previdenza sociale

Via Veneto 56 - R O M A

OGGETTO: DPCM.

Si esprime pieno consenso al testo del DPCM, trasmesso con la nota in data odierna sopra indicata.

Franco Ippolito






Roma, 26 GEN. 2007

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DI GABINETTO

1757

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Dipartimento del coordinamento
amministrativo



e. p.c. Al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale
Gabinetto

Al Ministero della solidarietà sociale
Gabinetto

Al Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato

All'Ufficio legislativo - economia

LORO SEDI

OGGETTO: Schema di DPCM, concernente la ricognizione delle strutture e delle risorse del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della solidarietà sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto legge n. 181/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233,

Si fa riferimento allo schema di DPCM specificato in oggetto, trasmesso con i relativi allegati, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con nota n. 232/G/26 del 25 gennaio 2007, diretta anche a codesta Presidenza.

Al riguardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, si comunica l'assenso di questa Amministrazione all'ulteriore corso del provvedimento in esame.

IL CAPO DI GABINETTO